

telefono
fax
e-mail

Via Dogana 16
091 814 4002/03
091 814 44 46
dss-umc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Spettabili
Responsabili delle Comunità straniere
in Ticino

Bellinzona

24 luglio 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

GM/gt

Lotta contro la diffusione del COVID-19

Gentile signora
Egregio signore

vi scrivo con l'intento di sensibilizzare nei confronti del Coronavirus.

La lotta alla diffusione del Coronavirus richiede ampi sforzi e la collaborazione di tutti. Dopo una crisi che ha colpito molto duramente la Svizzera e in particolare il Canton Ticino, è necessario mettere in atto tutto quanto possibile per scongiurare il ripetersi di un afflusso massiccio di pazienti che metterebbe in crisi le strutture sanitarie.

Tra le misure adottate per evitare il rischio di una seconda ondata, a livello federale sono state adottate delle misure atte a limitare al minimo l'importazione di nuovi casi e, nel contempo, evitare di dover tornare a chiudere numerose attività economiche, bloccando di fatto il funzionamento della società stessa.

Per questo motivo il Consiglio Federale ha emanato l'*Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori*, che alleghiamo alla presente; la stessa prevede una quarantena obbligatoria per le persone che rientrano dai Paesi presenti sulla lista.

La selezione di questi Paesi avviene in base a criteri epidemiologici oggettivi, in particolare l'incidenza nei vari Stati di nuovi contagi registrati negli ultimi 14 giorni. La lista è aggiornata costantemente e l'obbligo della quarantena vale per tutti i rientri da un Paese inserito nell'elenco al momento del ritorno in Svizzera, anche se al momento della partenza non vi figurava.

Il rientro da questi Paesi implica l'obbligo di recarsi direttamente presso il proprio domicilio, o un altro alloggio adeguato, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera.

Devono quindi soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena). La non osservanza della quarantena pone un problema sia per la persona che può rischiare sanzioni, sia per gli abitanti in Svizzera che verrebbero esposti al rischio accresciuto di contrarre il virus. Controlli sono previsti e vengono effettuati.


Vi rendiamo anche attenti al fatto che trattandosi di misure preannunciate e considerato che le persone hanno la facoltà di scegliere se andare o meno in una determinata regione (ad esempio in vacanza), al rientro la quarantena obbligatoria non sottostà ad un riconoscimento di perdita di guadagno e sarà da calcolare come assenza non remunerata dal datore di lavoro e non potrà essere riconosciuta nemmeno dall'assicurazione.

In conclusione riteniamo importante informare tutti, in questo periodo che vede la diffusione di una pandemia che colpisce indistintamente tutte le Nazioni, che non è opportuno recarsi nei Paesi attualmente più colpiti; questo a protezione della salute di tutti.

Vi prego di trasmettere il presente scritto o una sintesi dello stesso nella lingua a voi più confacente ai membri della sua Comunità.

Certi della vostra collaborazione vi porgo cordiali saluti.

Il Medico cantonale
G. Merlani



Menzionato

Copia:

Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Dipartimento della sanità e socialità, Residenza

**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19) nel settore del traffico internazionale
viaggiatori**

**(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 2020 (Stato 23 luglio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 2 Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

Art. 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio

¹ Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;

RU 2020 2737

¹ RS 818.101

- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

² L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

Art. 4 Deroghe alla quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

² Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

³ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

⁴ Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

Art. 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata

¹ Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

Art. 6 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...³

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

³ Le mod. possono essere consultate alla RU 2020 2737.

*Allegato*⁴
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Bahrein
Bolivia
Bosnia e Erzegovina
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Emirati arabi uniti
Eswatini (Swasiland)
Guatemala
Honduras
Iraq
Isole Turks e Caicos
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Kosovo
Kuwait
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Maldive

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 lug. 2020, in vigore dal 23 lug. 2020 (RU 2020 3347).

Messico

Moldova

Montenegro

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Russia

Serbia

Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname

Territorio palestinese occupato